

Art. 28 - ZONA "F" - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Sono aree nelle quali trovano collocazione le attrezzature ed i servizi di interesse generale a scala urbana e territoriale.

Esse comprendono:

- **F1** aree a verde pubblico e verde attrezzato
- **F2** aree per attrezzature collettive
- **F3** aree destinate alla realizzazione di garages
- **F4** aree per parcheggi
- **F5** aree per attrezzature tecnologiche concessionari
Pubblici Servizi, Stato, Enti territoriali
- **F6** zone cimiteriali
- **F7** Poligono di tiro
- **F8** Aree per distribuzione carburanti e simili

L'utilizzo di tali aree, avviene, salvo proposta di iniziativa privata debitamente convenzionata, mediante acquisizione e esproprio delle aree: da parte del Comune o dell'Ente preposto alla realizzazione dell'attrezzatura o del servizio.

La realizzazione delle attrezzature e degli impianti potrà essere consentita ad altri soggetti, anche privati, a condizione che l'intervento sia compatibile con i programmi comunali.

Gli interventi nelle zone "F" saranno realizzati per intervento diretto (F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8) e mediante Piano Urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata approvato dal Consiglio Comunale (F1 - F2).

--- omissis ---

ZONE F2 - ATTREZZATURE COLLETTIVE

Nelle zone per attrezzature collettive è consentita la realizzazione di attrezzature; amministrative, associative, sanitarie, assistenziali, scolastiche, religiose, ricreative, culturali, sociali, sportive.

- INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA

Uf = 0,2 mq/mq

--- omissis ---

Le distanze dai confini e altezza massima, saranno definite di volta in volta dal Piano Attuativo, in funzione del tipo di attrezzature di cui è prevista la realizzazione.

Art. 31 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

- **le strade**
- **le fasce di rispetto stradale**
- **aree di sosta**

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e delle fasce di rispetto stradale, riportata negli elaborati di P.R.G., ha valore di massima fino alla redazione del progetto di esecuzione e del progetto di modifica dell'opera.

Ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" (approvato con D.L. 30/04/1992, n.285, integrato e corretto dal D.L. 10.09.1993 n.360) e del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.495, integrato e corretto con D.P.R. 26/04/1993, n.147), a seconda delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, le strade vengono classificate nella maniera seguente:

- **A: autostrade:**
- **B: strade extraurbane principali**
- **C: strade extraurbane secondarie**
- **D: strade urbane di scorrimento**
- **E: strade urbane di quartiere**
- **F: strade locali urbane o extraurbane**

Le tavole di P.R.G, fanno registrare all'interno del territorio comunale di Cagliari strade esistenti e di progetto, alle quali compete la classificazione di Tipo B (Superstrada), Tipo C (S.S.), Tipo D,E,F. (Strade urbane di scorrimento e di quartiere e strade locali urbane o extraurbane).

Il Decreto Legislativo e il Regolamento di Esecuzione citati stabiliscono:

- le fasce di rispetto per le diverse situazioni del tracciato (tratto in rettilineo, tratto in curva, intersezioni e nodi: fuori e all'interno dei centri abitati);
- le prescrizioni tecniche relative a qualunque tipo di intervento (sia edilizio, che di sistemazioni arboree).

In ogni caso le fasce di rispetto stradale stabiliscono un vincolo di inedificabilità assoluta. Esse infatti determinano la distanza minima da osservarsi nelle edificazioni misurata in proiezione orizzontale a partire dal ciglio della strada.

Pertanto:

- nessun edificio nuovo può essere costruito in tali aree;
- quelli esistenti, se demoliti, non possono essere ricostruiti;

- per quelli esistenti sono ammessi ampliamenti solo nei casi e secondo le modalità della L.R. n.34/75.
- sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria
- sono fatte salve le opere previste dalla Circolare Ministeriale LL.PP. n°5980 del 30/12/70.

La viabilità all'interno di aree deve essere costituita oltre alla carreggiata, da marciapiedi pedonali di larghezza di almeno 1.50 ml e da piste ciclabili così come stabilito 29/04/1996.

Nelle more degli adempimenti previsti dal nuovo codice della strada, si dovrà comunque fare riferimento a quanto stabilito dal D.I. n° 1404/68.